

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecentonovantatrè, il giorno di giovedì ventidue del mese di aprile, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il Consigliere di Stato dott. Alessandro Voci — nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 — ha adottato, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 41

(Revocata)

Piano particolareggiato del nucleo «O» n. 41 «Via Pernier-Longarina».

Premesso che con deliberazione consiliare n. 3372 del 31 luglio 1978 è stata adottata la variante per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi sorti in difformità delle indicazioni del Piano Regolatore e consolidati;

Che tale variante è stata approvata dalla Regione Lazio con deliberazione della G.R.L. 3 agosto 1983, n. 4777;

Che ai sensi dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, degli artt. 8 e 14 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, modificata con L.R. 21 maggio 1985, n. 76 e della L.R. 2 luglio 1987, n. 36 è stato elaborato da professionisti esterni all'Amministrazione, formalmente incaricati, il Piano Particolareggiato della zona «O» di P.R.G. n. 41 «Via Pernier-Longarina»;

Che il piano in questione ha riportato il parere favorevole della III C.C.P. per l'urbanistica nella seduta del 13 luglio 1992 e della C.T.U. nella seduta del 12 ottobre 1990;

Che la Circostrizione XIII alla quale sono stati trasmessi gli elaborati del P.P. in data 30 gennaio 1992 non ha espresso parere di competenza;

Che le finalità dell'intervento sono descritte nella Relazione Tecnica dell'U.S.P.R.G. allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

Che l'art. 6 bis della Legge Regionale 2 maggio 1980, n. 28, come introdotto dalla Legge Regionale 28 aprile 1983, n. 27, dispone che «per i lotti liberi interclusi, di superficie non superiore ai 1.500 metri quadrati, che per la loro limitata estensione non sono suscettibili di essere destinati a verde pubblico od a servizi pubblici, le norme di attuazione della variante, possono prevedere la possibilità della loro edificazione, ai fini esclusivamente abitativi, prima dell'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al successivo articolo 8 a condizione che l'edificazione stessa non superi l'indice di fabbricabilità territoriale corrispondente alla densità abitativa fissata dalla variante»;

Che l'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94, al punto b) del III comma, dispone che, per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione, le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi «da

realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali»;

Che con il presente provvedimento, sono reperite, al fine di soddisfare gli standard previsti dalle vigenti disposizioni, le aree da destinare a pubblici servizi ed a verde pubblico;

Che, pertanto, in considerazione della peculiarità del presente provvedimento, il quale, più che disegnare l'assetto del territorio, costituisce uno strumento atto ad avviare un processo di gestione per la riqualificazione e ristrutturazione sociale ed urbana del nucleo «O» n. 41 «Via Pernier-Longarina», potranno essere rilasciate dopo l'adozione dello stesso, previo nulla osta dell'U.S.P.R. e ricorrendo i presupposti delle citate leggi, le concessioni edilizie, semprechè non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle N.T.A del P.P. adottato nell'ambito del perimetro della zona «O», come approvato dalla deliberazione G.R.L. n. 4777 del 3 agosto 1983;

Visto l'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 8 e 14 della L.R. 13 maggio 1980, n. 28 modificata ed integrata con L.R. 28 aprile 1983, n. 27 e con L.R. 21 maggio 1985, n. 76;

Visto l'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive proroghe, da ultimo legge 158/91;

Visti gli artt. 24 e 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della L.R. 2 luglio 1987, n. 36;

Visto l'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i pareri favorevoli del Dirigente Superiore Tecnico Reggente dell'U.S.P.R. e del Segretario Generale;

Visto il parere espresso dal Ragioniere Generale in ordine alla non rilevanza contabile del presente provvedimento;

Che detti pareri vengono allegati agli atti;

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

1) di adottare il piano particolareggiato del nucleo «O» n. 41 «Via Pernier-Longarina» di cui ai sottoelencati elaborati facenti parte integrante del presente provvedimento:

Tav. 1.1 — corografia — canali di bonifica — sc. 1:25.000

Tav. 1.2 — schema rete idrica — sc. 1:10.000

Tav. 1.3 — schema fognature — sc. 1:10.000

Tav. 1.4 — schema rete gas — sc. 1:10.000

Tav. 1.5 — schema reti e impianti di servizio pubblico esistente sc. 1:5.000

Tav. 1.6 — rete ed impianti A.C.E.A. — rete elettrica — sc. 1:5.000

Tav. 1.7 — vincoli FF.SS. — sc. 1:10.000

Tav. 1.8 — vincoli di piano paesistico — sc. 1:10.000

Tav. 1.9 — stralcio carta dell'agro — sc. 1:10.000

Tav. 2.1.2 — consistenza edilizia e destinazione d'uso in atto

Tav. 4.1 — relazione

Tav. 4.2 — proiezione di sviluppo urbanistico dell'area — sc. 1:10.000

Tav. 4.3 — zonizzazione — sc. 1:2.000

Tav. 4.4 — aree con destinazione pubblica — sc. 1:2.000

Tav. 4.5 — rete viaria e sezioni stradali principali — sc. 1:2.000 / 1:100

Tav. 4.6 — relazione di previsione di massima delle spese

Tav. 4.7 — norme tecniche di attuazione

Tav. 5 — elenco proprietà catastali vincolate — relazione tecnica U.S.P.R.

Tav. 5A — elenco delle proprietà catastali vincolate soggette a convenzione — relazione dell'Ufficio.

2) di consentire per le motivazioni di cui alle premesse, previo nulla osta dell'U.S.P.R. e ricorrendo i presupposti delle citate leggi in materia edilizia, il rilascio delle concessioni edilizie sempreché non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle N.T.A. del P.P. adottato, nell'ambito del perimetro della zona «O», come approvato dalla deliberazione G.R.L. n. 4777 del 3 agosto 1983.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: A. VOCI

IL SEGRETARIO GENERALE PROTEMPORANTE

F.to: V. GAGLIANI CAP.

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.
Inviata al CO.RE.CO. il

La presente deliberazione è stata adottata in data 22 aprile 1993.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

.....